

FASCICOLO INFORMATIVO

POLIZZA DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA' CIVILE AMMINISTRATORI – SINDACI – DIRIGENTI (Directors & Officers)

* * * * *

Il presente Fascicolo Informativo, contenente:

a) Nota Informativa

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale di Lloyd's

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni
4. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità
5. Aggravamento e diminuzione del rischio
6. Premi
7. Rivalse
8. Diritto di recesso
9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
10. Legge applicabile al contratto
11. Regime fiscale applicabile al contratto

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo
13. Reclami

b) Condizioni di assicurazione comprensive di Modulo e Scheda di polizza

c) Glossario

d) Modulo di Proposta - Questionario

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della Proposta di Assicurazione.

PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA

a) Nota Informativa

La presente Nota Informativa redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP (D.Lgs. n. 209/2005, Regolamento n. 35 del 26 maggio 2010).

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

* * * * *

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

a. Lloyd's è un ente ("Society") costituito come società costituita per legge da una Legge del Parlamento del Regno Unito di Gran Bretagna del 1871. I membri della Society sono per legge assicuratori e possono assumere rischi assicurativi per proprio conto. Gli Assicuratori di questo contratto sono certi membri dei Lloyd's che aderiscono ai Sindacati identificati nella Scheda di Polizza (e ogni altro assicuratore identificato nella Scheda di Polizza).

La responsabilità di ogni Assicuratore è disgiunta e non solidale con quello degli altri Assicuratori. Ogni Assicuratore è responsabile solo per la quota di rischio che ha assunto. Ogni Assicuratore non è responsabile per la quota di responsabilità assunta da qualsiasi altro Assicuratore.

Nel caso di Sindacato, ogni membro del Sindacato (e non il Sindacato stesso) è un Assicuratore. Ogni membro assume una quota di responsabilità dell'entità complessiva che viene specificata in relazione al Sindacato (essendo l'entità complessiva la somma delle quote di responsabilità assunte da tutti i membri del Sindacato considerati globalmente). La responsabilità di ciascun membro del Sindacato è disgiunta e non solidale. Ogni membro è responsabile solo per la sua quota. Un membro non è responsabile in solido per la quota degli altri membri. Né qualsiasi membro è altrimenti responsabile per qualsiasi obbligazione assunta da ogni altro membro per lo stesso contratto.

La quota di responsabilità assunta da un Assicuratore (o, in caso di un Sindacato, l'ammontare totale delle quote di tutti gli Assicuratori membri del Sindacato considerati globalmente) è specificata nel contratto e, in mancanza, può essere accertata mediante richiesta scritta da inviarsi presso la sede secondaria italiana di Lloyd's sotto indicata. Parimenti, mediante richiesta scritta inviata alla medesima sede secondaria è possibile accertare i nomi di ciascuno degli Assicuratori del Sindacato e le rispettive quote di responsabilità.

b. Lloyd's ha la sua sede legale in Londra (EC3M 7HA), One Lime Street, Inghilterra, che è anche il domicilio di ciascun membro del Lloyd's.

c. In Italia Lloyd's ha sede secondaria in Milano, CAP 20121, Corso Garibaldi, 86.

d. Lloyd's ha recapito telefonico al n. +39026378881, e-mail all'indirizzo servizioclienti@lloyds.com ed ha editato il sito internet www.lloyds.com.

e. I membri del Lloyd's che assumono rischi assicurativi sono autorizzati all'esercizio dell'attività assicurativa in forza della legge inglese. L'Associazione di Assuntori di rischi assicurativi nota come Lloyd's svolge attività in Italia in regime di libero stabilimento (Iscrizione al n°.I.00008 dell'elenco dell'Isvap delle imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato Membro ammesse ad operare in Italia in regime di stabilimento) e, nel Regno Unito di Gran Bretagna, è soggetta al controllo della Financial Services Authority, con sede in 25 The North Colonnade, Canary Wharf, London E14 5HS.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale di Lloyd's

Come riportato a pag. 61 del Rapporto Annuale di Lloyd's del 2010* il capitale del mercato di Lloyd's ammonta ad EUR 21.134 milioni** ed è composto dai Fondi dei membri presso Lloyd's di EUR 16.070 milioni, dai Bilanci dei membri di EUR 3.383 milioni e da riserve centrali di EUR 1.681 milioni.

Il mercato di Lloyd's ha un indice di solvibilità complessivo, non suddiviso per ramo vita e ramo danni. L'indice di solvibilità complessivo del mercato di Lloyd's al 31.12.2010 era il 2.476%. Tale percentuale è il risultato del rapporto tra il totale degli attivi centrali, ammontanti ad EUR 3.539 milioni e la somma dei deficit di solvibilità dei singoli membri. Quest'ultimo importo è stato determinato tenendo conto del margine minimo di solvibilità, ammontante ad EUR 143 milioni, calcolato in base alla vigente normativa inglese. Gli importi della solvibilità (espressi in sterline inglesi) possono essere letti a pag. 76 del Rapporto Annuale di Lloyd's del 2010*.

*Link al Rapporto annuale di Lloyd's del 2010: <http://www.lloyds.com/Lloyds/Investor-Relations/Financial-performance/Annual-Reports/2010-Annual-Report>

** Tasso di cambio al 31.12.2010: EUR 1 = GBP 0,86075 (fonte: www.bancaditalia.it)

L'aggiornamento annuale delle Informazioni sulla situazione patrimoniale di Lloyd's è consultabile al seguente link: <http://www.lloyds.com/Lloyds/Offices/Europe/L-Italia-in-Italiano/Fascicolo-informativo> (Art. 37, Regolamento ISVAP n. 35/2010).

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Il contratto di assicurazione, denominato "POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE DI AMMINISTRATORI – SINDACI - DIRIGENTI", è una polizza per:

- tenere indenne ciascun Amministratore, Sindaco o Dirigente della Società, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, per Danni Patrimoniali derivanti da qualsiasi Richiesta di Risarcimento avanzata da Terzi;
- tenere indenne la Società per i Danni Patrimoniali derivanti da qualsiasi Richiesta di Risarcimento avanzata contro l'Assicurato nell'esercizio delle mansioni di Amministratore, Sindaco o Dirigente della Società.

La copertura riguarda richieste di risarcimento originate da Atto Illecito per il quale si rimanda ad una attenta lettura delle definizioni di polizza.

La copertura opera anche per il caso di colpa grave in deroga a quanto disposto dall'Art. 1900, I comma, c.c., nonché copre, conformemente a quanto previsto all'art. 1917 c.c. i Costi di Difesa sostenuti dall'Assicurato nei limiti del 25% del massimale previsto dalla Polizza.

La **Proposta / Questionario** (ed eventuali appendici d'integrazione) è allegata al presente Fascicolo Informativo. Le informazioni in essa contenute e rese dall'Assicurato rappresentano lo strumento sulla base del quale l'Assicuratore valuta il rischio, formula quotazione e decide come accollarsi il rischio ai termini, condizioni e limitazioni del contratto contro il pagamento del premio convenuto.

La **Proposta / Questionario** è parte integrante del contratto.

La polizza scadrà alla sua naturale scadenza, senza tacito rinnovo.

3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

AVVERTENZA

Il presente paragrafo fa riferimento alle sezioni della Polizza Assicurativa allegata che seguono e per il cui dettaglio si rimanda ad una lettura completa della polizza.

OGGETTO DELL' ASSICURAZIONE (Capitolo 1 – Rischio Assicurato)

Il Rischio Assicurato è descritto nel Capitolo 1 e nel Capitolo 5 delle Condizioni di Polizza, e da eventuali garanzie aggiuntive, preventivamente pattuite con gli Assicuratori, ed elencate nel Capitolo 8. **A detti Capitoli si rimanda per una più attenta lettura.**

La Polizza copre le richieste di risarcimento avanzate contro l'Assicurato e/o la Società conseguenti ad Atto Illecito dell'Assicurato nell'esercizio dell'attività in qualità di Amministratore, Sindaco o Dirigente della Società.

La garanzia è operante in favore della Società nel caso in cui e nella misura in cui il Contraente abbia esplicitamente manlevato con delibera gli Assicurati dalla loro responsabilità.

AVVERTENZA

Le "estensioni" sono anche soggette a limiti, esclusioni e condizioni dettagliatamente indicati nel relativo Capitolo 5, cui si rimanda per una più attenta lettura. Le garanzie prestate dal Capitolo 8 "CONDIZIONI PARTICOLARI FACOLTATIVE" non costituiscono oggetto di copertura salvo i casi in cui siano state preventivamente pattuite con gli Assicuratori e sia stato pagato il relativo premio addizionale.

È bene precisare che alla luce della definizione di Società indicata in Polizza, la copertura assicurativa è prestata in favore sia della Contraente sia di tutte le società Controllate dalla medesima Contraente.

AVVERTENZA

La presente polizza assicurativa è prestata su base **CLAIMS MADE**, copre i reclami avanzati nei confronti dell'Assicurato e notificati all'Assicuratore per la prima volta durante il periodo di validità della copertura. La durata della polizza assicurativa è quella indicata nel Modulo di polizza ed è, salvo accordo tra le Parti, pari a 12 mesi con effetto dalle ore 24.00 della data ivi indicata.

AVVERTENZA

L'efficacia retroattiva sarà applicabile per i soli fatti, atti od omissioni dei quali l'Assicurato abbia avuto formale notizia durante il periodo di durata del contratto indicato nel Modulo di polizza e ne abbia fatto denuncia all'Assicuratore nei termini stabiliti al Capitolo 6.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la decadenza del diritto all'indennizzo (art. 1915 del Codice Civile). In relazione alle modalità di denuncia dei sinistri e relative decadenze si rinvia a quanto previsto al punto 12 della presente nota informativa.

ESCLUSIONI

Il Capitolo 4 – Esclusioni dalla copertura assicurativa delle Condizioni di Polizza, individua tutti i casi in cui la presente polizza non opera, ovvero tutti i casi in cui l'Assicuratore non sarà tenuto ad indennizzare il Contraente / Assicurato. Si rimanda al succitato capitolo delle condizioni di polizza per i dettagli.

ATTENZIONE: Si precisa che le **CONDIZIONI PARTICOLARI FACOLTATIVE** di cui al **Capitolo 8 sono valide solo se richiamate nella Scheda di copertura** in quanto preventivamente concordate altrimenti sono automaticamente escluse dalla copertura.

MASSIMALE O LIMITE DI INDENNIZZO

La presente polizza prevede una massimale di garanzia il cui ammontare sarà specificato nella Scheda di copertura sulla base di quanto negoziato in sede di contrattazione tra l'Assicurato e l'Assicuratore. Il massimale

ivi indicato rappresenta la massima esposizione per sinistro e per anno assicurativo che l'Assicuratore avrà nei confronti dell'Assicurato indicato nella Scheda di copertura.

A titolo esemplificativo, qualora il massimale di garanzia per sinistro e per periodo assicurativo, sia pari ad € 1.000.000,00 questo rappresenterà il massimo esborso dell'Assicuratore cumulativamente per tutti i sinistri denunciati dall'Assicurato durante il periodo di validità della polizza. Ogni eventuale importo che superi questa cifra rimarrà a carico dell'Assicurato.

ATTENZIONE!

Con riguardo all'estensione "Costi di difesa per rischi di inquinamento" se operante, resta inteso che l'esposizioni massima dell'Assicuratore sarà pari alla minore somma tra il 20% dell'aggregato annuo indicato nel frontespizio ed Euro 350.000,00 in aggregato annuo.

SCOPERTO/ FRANCHIGIA

Con Scoperto/Franchigia si intende l'ammontare percentuale o fisso indicato nella Scheda di copertura che rimane a carico dell'Assicurato per ciascuna Perdita e che non potrà essere a sua volta assicurato da altri. Gli Assicuratori pagheranno per ogni Perdita indennizzabile a termini del presente contratto soltanto le somme eccedenti tali ammontari.

La presente polizza prevede una franchigia fissa per sinistro indicata nel Modulo di polizza o nella Scheda di copertura.

Meccanismo di funzionamento della franchigia:

1° esempio

Limite di Indennizzo: € 1.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo

Richiesta di Risarcimento : € 150.000,00

Franchigia: € 2.500,00 per ogni sinistro

Nel caso in cui la presente Richiesta di Risarcimento sia indennizzabile ai sensi della Polizza il Risarcimento a carico dell'Assicuratore verrà calcolato come segue:

€ 150.000,00 – € 2.500,00 = € 147.500,00

2° esempio

Limite di Indennizzo: € 1.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo

Richiesta di Risarcimento: € 600,00

Franchigia: € 2.500,00 per ogni sinistro

Nessun risarcimento è dovuto dall'Assicuratore in quanto il danno è inferiore alla franchigia.

Meccanismo di funzionamento dello scoperto:

1° esempio

Limite di Indennizzo: € 2.500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo

Richiesta di Risarcimento: € 15.000,00

Scoperto: 10% con il minimo di € 5.000,00

Nel caso in cui la presente Richiesta di Risarcimento sia indennizzabile ai sensi della Polizza il Risarcimento a carico dell'Assicuratore verrà calcolato come segue:

€ 15.000,00 – € 5.000,00 = € 10.000,00

Si precisa che dal sinistro viene dedotto l'importo di € 5.000 in quanto il 10% della Richiesta di risarcimento è inferiore al minimo previsto dallo scoperto.

2° esempio:

Limite di Indennizzo: € 750.000,00 per sinistro ed per anno assicurativo

Richiesta di Risarcimento: € 350.000,00

Scoperto 10% con il minimo di € 5.000,00

Nel caso in cui la presente Richiesta di Risarcimento sia indennizzabile ai sensi della Polizza il Risarcimento a carico dell'Assicuratore verrà calcolato come segue:

€ 350.000,00 – € 35.000,00 = € 315.000,00

In questo caso la somma percentuale della richiesta di risarcimento è superiore al minimo e rappresenta la parte (espressa in valore percentuale) della Richiesta di Risarcimento che rimane a carico dell'Assicurato.

Lo scoperto oltre a prevedere un minimo potrebbe prevedere anche un massimo in tal caso tale somma sarebbe il massimo importo a carico dell'Assicurato entro i limiti del massimale.

ESTENSIONE TERRITORIALE

La polizza copre le Richieste di Risarcimento inerenti ad Atti illeciti commessi nel mondo intero ma avanzate secondo la giurisdizione di uno dei paesi appartenenti all'Unione Europea.

4. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità

Ai sensi del disposto del Codice Civile Italiano dichiarazioni inesatte, false e/o reticenti all'atto della stipula, possono rendere il contratto nullo o annullabile e far decadere in tutto o in parte il diritto all'indennizzo (Artt. **1892, 1893 e 1894** del Codice Civile - Libro IV Delle obbligazioni - Titolo III Dei singoli contratti - Capo XX - Dell'assicurazione - Sezione I Disposizioni generali). Tali disposizioni si applicano anche ad ogni estensione, appendice, proroga o rinnovo della polizza.

5. Aggravamento e diminuzione del rischio

Ai sensi delle Condizioni Generali di Assicurazione di cui al **Capitolo 7. lettera B.**, l'Assicurato e/o il Contraente devono dare comunicazione scritta di ogni aggravamento del rischio secondo quanto disciplinato dall'art. 1898 del Codice Civile.

Nel caso in cui ci sia una diminuzione del rischio comunicata dall'Assicurato e/o Contraente, gli Assicuratori sono tenuti a ridurre il premio o le rate successive del premio, come meglio regolato dall'art. 1897 del Codice Civile.

6. Premi

Il premio per il periodo di polizza è indicato nel Modulo di polizza ed è formulato sulla base dei dati comunicati agli Assicuratori con la compilazione del Modulo di Proposta - Questionario. **Il premio sarà corrisposto dall'Assicurato tramite l'Intermediario assicurativo iscritto al Registro Unico degli Intermediari (RU) incaricato della gestione del Contratto. Il premio non è soggetto a regolazione.**

Capitolo 7. lettera H. delle Condizioni Generali di Assicurazione al quale si rimanda per una più attenta lettura.

7. Rivalse

Gli Assicuratori hanno il diritto di rivalersi nei confronti dei soggetti responsabili ai sensi dell'Art. 1916 del Codice Civile – (Libro IV Delle obbligazioni - Titolo III Dei singoli contratti - Capo XX - Dell'assicurazione - Sezione II Dell'Assicurazione contro i Danni).

8. Diritto di recesso

Ai sensi del **Capitolo 6. lettera E.**, gli Assicuratori rinunciano al diritto di recesso a seguito di un Risarcimento, salvo il caso in cui i loro diritti relativi al Risarcimento siano stati pregiudicati da dichiarazioni dolosamente false o incomplete rese dagli Assicurati o dalla Contraente in qualunque momento o circostanza.

Restano altresì fermi ed impregiudicati i diritti di recesso ed altri rimedi analoghi stabiliti dalla legge applicabile.

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione **si prescrivono in due anni** dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (articolo 2952, comma 2, del Codice Civile). Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione (articolo 2952, comma 3, del Codice Civile).

10. Legge applicabile al contratto

La legge applicabile al contratto ed alla copertura è la Legge italiana.
Il Foro Competente è esclusivamente quello del luogo dove ha sede il Contraente.

11. Regime fiscale applicabile al contratto

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente. Il premio è soggetto all'imposta sulle assicurazioni secondo la seguente aliquota in vigore: **Responsabilità Civile: 22,25%** (di cui 1% quale addizionale antiracket).

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo

Il **Capitolo 6 – Disposizioni in casi di richiesta di risarcimento** prevede l'obbligo a carico dell'Assicurato di notificare qualsiasi preavviso di costituzione di una richiesta di risarcimento, nonché qualsiasi formale richiesta di Risarcimento. **A tale capitolo si rimanda per una più attenta lettura.**

L'inadempimento di tali obblighi può comportare la decadenza del diritto all'indennizzo (art. 1915 del Codice Civile).

Restano fermi gli obblighi ed oneri di comunicazione e in materia di gestione dei sinistri previsti dalla legge e dai principi applicabili.

Per la disciplina della gestione delle vertenze di sinistro e spese legali, nonché dell'anticipo di costi e spese, si rinvia rispettivamente al **Capitolo 6 – lettera C e lettera D.**

13. Reclami

Ogni reclamo relativo alla gestione del Contratto d'Assicurazione o alla liquidazione dei sinistri dovrebbe essere indirizzato al Broker del Contraente per essere a tal fini assistiti.

Gli eventuali reclami possono anche essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo:

- Ufficio Italiano dei Lloyd's

All'attenzione del Responsabile dell'ufficio "Regulatory & Compliance"

Corso Garibaldi, 86

20121 Milano

Fax n. 02 63788850

E-mail servizioclienti@lloyds.com

Il reclamo dovrà contenere l'indicazione del numero del contratto assicurativo cui si riferisce.

Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo, oppure decorsi 45 giorni senza che sia stato dato riscontro al reclamo, se il reclamante è un Consumatore o un piccolo imprenditore, intendendosi per tale un imprenditore con un giro d'affari inferiore ad € 2.000.000,00 e con meno di 10 dipendenti, potrà anche presentare il proprio reclamo avvalendosi della procedura per liti transfrontaliere "Fin-net", trasmettendo il proprio reclamo all'ISVAP e facendo richiesta di applicazione di tale procedura oppure rivolgendosi direttamente al sistema competente nel Regno Unito: Financial Ombudsman Service, South Quay Plaza, 183 Marsh Wall, E14 9SR, UK; telefono +442079641000; complaint.info@financial-ombudsman.org.uk.

La procedura di reclamo fa salvo il diritto di promuovere azioni legali o iniziare procedure alternative di risoluzione delle controversie, in conformità alle previsioni contrattuali.

* * * * *

AVVERTENZA

Mediazione per la conciliazione delle controversie

In caso di controversia tra Assicurato ed Assicuratori sulla natura della Richiesta di Risarcimento e sull'operatività della Polizza, dal 20 marzo 2010 è entrato in vigore il Decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 in materia di "mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali". Tale decreto ha previsto la possibilità, per la risoluzione di controversie civili anche in materia di contratti assicurativi, di rivolgersi ad un Organismo di mediazione imparziale iscritto nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia.

Dal 20 marzo 2011 il tentativo di mediazione è obbligatorio, cioè dovrà essere attivato prima dell'instaurazione della causa civile come condizione di procedibilità della stessa, pertanto il Contraente o l'Assicurato dovrà far pervenire la richiesta di mediazione, depositata presso uno di tali organismi, all'Ufficio Italiano dei Lloyd's, Corso Garibaldi n. 86 – 20121 Milano.

* * * * *

ATTENZIONE!

La presente Nota Informativa non sostituisce e non integra i termini e condizioni di cui agli Articoli DEL TESTO DI POLIZZA del Contratto di Assicurazione. La presente Nota Informativa non integra né ha la funzione di interpretare o modificare il contenuto degli Articoli e delle Sezioni richiamate. Le Sezioni e gli Articoli richiamati contengono l'accordo tra le parti e in caso di contrasto o anche semplice non integrale identità tra il contenuto della presente Nota Informativa e le Sezioni e gli Articoli richiamati, varrà esclusivamente quanto previsto da queste ultime. Si raccomanda pertanto alla lettura ed analisi di tali Sezioni e degli Articoli richiamati.

Gli assuntori di rischi assicurativi del Lloyd's sono responsabili della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Il Rappresentante Generale per l'Italia dei Lloyd's

Enrico Beragna.

b) Condizioni di assicurazione comprensive di Modulo e Scheda di polizza

Le Condizioni di Polizza si compongono delle seguenti parti:

- 1. Definizioni: ATTENZIONE** il Testo di Polizza **prevede la sezione dedicata alle Definizioni, tali definizioni vanno ad integrare e/o emendare le voci riportate nella sezione c) – Glossario, del presente Fascicolo Informativo;**
- 2.** Norme che regolano la copertura assicurativa della responsabilità civile di Amministratori, Sindaci e Dirigenti: dal Capitolo 1 al Capitolo 6;
- 3.** Condizioni Generali di Assicurazione Capitolo 7;
- 4.** Condizioni particolari facoltative Capitolo 8.

SCHEDA DI POLIZZA

RAMO: Responsabilità Civile di Amministratori – Sindaci – Dirigenti (Directors & Officers)

CONTRAENTE/ASSICURATO:

INDIRIZZO DEL CONTRAENTE:

PARTITA I.V.A.

NUMERO DI ISCRITTI:

DATA QUESTIONARIO:

PERIODO: dalle ore 24:00 *del xx.xx.xxxx* alle ore 24:00 *del xx.xx.xxxx*

**MASSIMALE PER SINISTRO
E PER ANNO ASSICURATIVO:** EURO

FRANCHIGIA: EURO


DATA DI RETROATTIVITÀ:

ESTENSIONI DI GARANZIA:

CONDIZIONI SPECIALI:

BROKER:

**DENUNCE
DI SINISTRO:** La denuncia di sinistro dovrà essere effettuata nei tempi indicati in Polizza per il tramite del Corrispondente o del Broker.

Data	Il Corrispondente dei Lloyd's	L'Assicurato o il Contraente
	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER LA
RESPONSABILITA' CIVILE DI
AMMINISTRATORI – SINDACI E DIRIGENTI
(Directors & Officers)**

Le norme dattiloscritte qui di seguito annullano e sostituiscono integralmente tutte le eventuali condizioni riportate a stampa, dagli Assicuratori, che quindi si devono intendere abrogate e prive di effetto.

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

Assicurazione:	il contratto di assicurazione.
Polizza:	il documento che prova l'assicurazione.
Contraente:	la persona giuridica che stipula l'Assicurazione.
Società:	la Contraente e tutte lesue Controllate.
Controllata:	qualunque società nella quale la Contraente detenga o abbia detenuto, direttamente o indirettamente, il controllo così come definito dall'Art. 2359 comma I punti 1), 2), 3) e comma II del Codice Civile.
Entità Consociata:	qualsiasi persona giuridica diversa dalla Società indicata in polizza.
Amministratore / Sindaco:	qualsiasi persona fisica debitamente nominata o eletta quale membro di uno dei seguenti organi sociali: Consiglio di Amministrazione, Comitato per il controllo sulla gestione, Consiglio di Gestione, Consiglio di Sorveglianza o Collegio Sindacale della Società .
Dirigente:	qualsiasi persona fisica debitamente nominata dalla Società , ma esclusivamente quando sia stato incaricato di una specifica procura.
Assicurato:	<p>s'intende ogni persona fisica che sia attualmente o che sia stata in passato o sarà in futuro, un amministratore, consigliere, membro del Consiglio di Gestione, sindaco, membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione, membro del Consiglio di Sorveglianza, membro del Consiglio Direttivo, Direttore Generale, nonché Dirigente della Società nell'esercizio delle sue mansioni di supervisione (o sia considerato tale in Paesi con diversa legislazione) o qualsiasi dipendente mentre agisce nella funzione di amministratore di fatto.</p> <p>Oltre a quanto sopra, ma unicamente per gli Atti Illeciti commessi (o dichiarati come commessi) durante il periodo nel quale gli Assicurati prestavano la loro opera in qualità di amministratore, la copertura opera anche in favore delle Richieste di Risarcimento formulate nei confronti:</p> <ol style="list-style-type: none"> degli eredi, legatari, esecutori testamentari, rappresentanti legali ed aventi causa dell'Assicurato deceduto, incapace o insolvente; dei coniugi legali dell'Assicurato, ma unicamente per quanto riguarda eventuali richieste di risarcimento contro tali coniugi in virtù: <ul style="list-style-type: none"> (I) del loro status di coniuge dell' Assicurato ovvero (II) della detenzione da parte del coniuge stesso della proprietà o di un interesse qualificato nella proprietà contro la quale il ricorrente avanza le sue pretese di risarcimento per Atto Illecito dell'Assicurato nell'esecuzione delle funzioni assicurate. Ogni perdita subita da parte di tale coniuge per somme che questi sarà tenuto a pagare quale legalmente responsabile nell'ambito di una Richiesta di Risarcimento sarà considerata quale Danno patrimoniale indennizzabile ai sensi della presente polizza.
Assicuratori:	Alcuni Sottoscrittori dei Lloyd's of London.
Terzo:	Qualunque persona fisica o giuridica diversa dall'Assicurato.

Periodo di Polizza:	il periodo di tempo che intercorre tra la data di effetto della polizza e la data di scadenza (ovvero il giorno dell'eventuale data di cancellazione anticipata della polizza) come indicato nel Modulo di polizza.
Atto Illecito:	qualsiasi infrazione al dovere, abuso di fiducia, negligenza, errore, dichiarazione inesatta o erronea, dichiarazione fuorviante, omissione, inadempimento di doveri derivanti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto societario, od altri, commessi, ovvero che si presume siano stati commessi dall' Assicurato , nell'esercizio delle rispettive funzioni di Amministratore, Sindaco, o Dirigente della Società e che determini nei loro confronti una Richiesta di Risarcimento .
Richiesta di Risarcimento:	qualsiasi atto giudiziale civile, penale od amministrativo o qualsiasi scritto inviato all' Assicurato e/o alla Società in cui si chiede il Risarcimento per un Atto Illecito commesso o presumibilmente commesso da un Assicurato e coperto dalla presente Assicurazione .
Risarcimento:	la somma dovuta dall'Assicuratore in caso di Danno Patrimoniale .
Danno Patrimoniale:	qualsiasi pregiudizio economico che non sia conseguenza diretta o indiretta di danni a cose e/o persone quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, morte, infortunio, malattia, multe, ammende, sanzioni pecuniarie civili o penali, qualsiasi forma di risarcimento o indennizzo di natura compensativa, imposte o rischi non assicurabili dalla Legge.
Responsabilità Amministrativa:	La responsabilità che incombe sugli Amministratori Sindaci e Dirigenti aventi procura rilasciata dal Consiglio di Amministrazione e/o che implica l'esistenza di una gestione di beni, valori o denaro pubblico, da parte di un Amministratore od altro Esponente Aziendale detto "agente contabile" ed è fondata sul mancato adempimento di obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione e che abbia cagionato un Sinistro al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione.
Costi di Difesa:	tutti i ragionevoli e necessari costi, spese, parcelle di consulenti, legali e periti, con esclusione di compensi o rimborsi corrisposti a collaboratori, dipendenti, Amministratori, Sindaci o Dirigenti della Contraente , sostenuti dagli Assicurati , previa autorizzazione scritta dell' Assicuratore , per la propria difesa in relazione ad una Richiesta di Risarcimento .
Titoli:	si intende a titolo esemplificativo e non limitativo, qualsiasi nota, titolo a reddito fisso, titolo di credito, obbligazione, azione della Società incluso ogni strumento derivato avente come sottostante uno o più suindicati strumenti finanziari.
Premio:	la somma dovuta dal Contraente agli Assicuratori.
Terzo:	si intende qualsiasi persona fisica o giuridica diversa dall'Assicurato.
Parti:	il Contraente/Assicurato e gli Assicuratori
Scoperto / Franchigia:	la parte del danno indennizzabile, espressa in percentuale o in valore assoluto, che rimane a carico dell'Assicurato.
Massimale:	la massima esposizione degli Assicuratori per ogni sinistro e per periodo assicurativo.
Broker:	l'intermediario di assicurazioni iscritto al Registro Unico degli Intermediari (RUI) cui il Contraente abbia affidato la gestione del contratto.

1. RISCHIO ASSICURATO

Premesso che la **Contraente** ha sottoscritto una proposta, che costituisce parte integrante del presente contratto, ed in considerazione dell'avvenuto pagamento del premio, si conviene che la seguente copertura assicurativa sia completamente soggetta ai termini ed alle condizioni di polizza che seguono.

A. RESPONSABILITA' CIVILE DI AMMINISTRATORI, SINDACI E DIRIGENTI

L' **Assicuratore** si obbliga a tenere indenne ciascun **Assicurato**, nei limiti del massimale e di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, per i **Danni Patrimoniali** derivanti da qualsiasi **Richiesta di Risarcimento** avanzata per la prima volta da **Terzi** nei confronti dell'**Assicurato** durante il periodo di durata della polizza in seguito a qualsiasi **Atto Illecito**, reale o presunto, commesso dall'**Assicurato**, non anteriormente alla data di retroattività specificata al nel **Modulo**, nell'esercizio delle sue rispettive mansioni di **Amministratore, Sindaco o Dirigente** della **Società**. Questa copertura non sarà valida nel caso in cui, e fino alla misura in cui la **Società** abbia indennizzato l'**Assicurato**.

B. RIMBORSO ALLA SOCIETA'

L' **Assicuratore** si obbliga a tenere indenne la **Società** nei limiti del massimale stabilito per i **Danni Patrimoniali** derivanti da qualsiasi **Richiesta di Risarcimento** avanzata per la prima volta contro l'**Assicurato** durante il periodo di durata della polizza in seguito ad **Atti Illeciti**, reali o presunti, commessi dall'**Assicurato**, non anteriormente alla data di retroattività indicata nel **Modulo**, nell'esercizio delle sue rispettive mansioni di **Amministratore, Sindaco o Dirigente** della **Società**. Questa copertura sarà valida nel caso in cui e fino alla misura in cui la **Contraente** abbia esplicitamente manlevato con delibera dell'assemblea gli **Assicurati** delle loro responsabilità.

C. COSTI DI DIFESA

Sono a carico dell'**Assicuratore** - nel limite del 25% del massimale indicato nel **Modulo** in aggiunta allo stesso così come disposto dall'Art. 1917 CC - i **Costi di Difesa** sostenuti dall'**Assicurato** per resistere alle **Richieste di Risarcimento** avanzate in base alle garanzie della presente polizza, semprechè tali spese siano state preventivamente approvate per iscritto dall'**Assicuratore**.

L'**Assicuratore** si riserva il diritto di nominare, a proprie spese, e quindi in eccedenza a quanto sopra, legali, consulenti legali e tecnici, periti.

2. VALIDITA' TEMPORALE DELLA COPERTURA

A. PERIODO DI POLIZZA – CLAIM MADE

La presente assicurazione ha durata annuale a partire dalla data specificata nel **Modulo** di polizza e, a parziale, deroga del disposto dell'art. 1899 c.c. non è soggetta a tacito rinnovo.

B. PERIODO DI OSSERVAZIONE

Se l'**Assicuratore** dovesse annullare o rifiutare di rinnovare questa polizza, la **Contraente** avrà il diritto, previo pagamento di un premio addizionale pari al 75% dell'intero premio annuale, di richiedere un'estensione del termine di denuncia delle **Richieste di Risarcimento** fino a 12 mesi successivi alla data di tale annullamento o mancato rinnovo (periodo di Osservazione) e presentati per la prima volta contro gli **Assicurati** durante detto periodo, a seguito di qualsiasi **Atto illecito** verificatosi prima dell'inizio del periodo di osservazione e dopo la data di retroattività e, in ogni modo, coperta dalla presente polizza.

I diritti contenuti in questa clausola verranno meno salvo che sia notificato, per iscritto all'**Assicuratore**, un avviso di opzione nel termine di 10 giorni dalla data effettiva di annullamento o mancato rinnovo, ed entro il medesimo termine sia versato il relativo premio addizionale.

Il premio addizionale relativo al **Periodo di Osservazione** sarà pienamente godibile da parte dell'**Assicuratore** all'inizio di detto periodo e lo stesso non potrà essere annullato. Questa clausola ed i diritti in essa contenuti non saranno validi per ipotesi di annullamento risultanti dal mancato pagamento del premio, nel caso gli **Assicurati** e/o la **Contraente** acquistino un'altra copertura assicurativa analoga alla presente a garanzia dei medesimi rischi o nel caso in cui verrà applicato l'Art. 7.B della presente polizza.

L'offerta da parte dell'**Assicuratore** di rinnovare a termini, condizioni, massimali e/o premi diversi da quelli contenuti nella polizza in scadenza non costituirà rifiuto di rinnovo.

3. VALIDITA' TERRITORIALE DELLA COPERTURA

A. ESTENSIONE TERRITORIALE E GIURISDIZIONE

La presente polizza copre **Richieste di Risarcimento** inerenti ad **Atti illeciti** commessi nel mondo intero ma avanzate secondo la giurisdizione di uno dei paesi appartenenti all'Unione Europea.

4. ESCLUSIONI DALLA COPERTURA ASSICURATIVA

La presente assicurazione non copre le richieste di risarcimento:

A. RIFERIBILI DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE A:

1. Ingiusti profitti o vantaggi acquisiti dagli **Assicurati** con dolo ovvero remunerazioni alle quali gli stessi non abbiano giusto diritto e ciò anche quando dette azioni fossero apparentemente riferite rapporti obbligatori e legittimi.
2. Qualunque altro comportamento comunque fraudolento o doloso compiuto con la consapevolezza di creare un pregiudizio a **Terzi** o alla **Contraente**.

Resta inteso che in nessun caso la condotta di un **Assicurato** potrà essere imputata ad un altro allo scopo di rendere applicabili le esclusioni 1. e 2.

3. Circostanze o **Richieste di Risarcimento** notificate su altre polizze stipulate per gli stessi rischi prima della data di effetto della presente polizza.
4. Lesioni corporali, malattia, infermità o morte di qualunque persona; per diffamazione o calunnia, per danni materiali o perdita, distruzione o deterioramento di beni, ovvero per loro perdita d'uso.
5. Errori od omissioni nella stipulazione, e/o nella mancata stipulazione, e/o nella modifica, e/o nella gestione o rinnovo di polizze assicurative della **Società** nonché ogni controversia derivante dalla ripartizione fra gli **Assicurati** e la **Contraente** dell'onere di pagare premi, nonché il pagamento e/o mancato o tardivo pagamento dei premi stessi.
6. Colpe contrattuali relative a mancata o inesatta effettuazione di attività, lavori e servizi a clienti in relazione attività della **Società**
7. Attività degli **Assicurati** nella qualità di **Amministratore, Sindaco e Dirigente** di un'Entità consociata, anche se tali attività sono svolte nell'interesse della **Società**.
8. Attività di **Amministratore** o Gestore di Fondi di investimento, Fondi Pensione o Casse di Previdenza o Assistenza per dipendenti e lavoratori.

Le esclusioni 7 e 8 potranno essere derogate con specifica appendice su richiesta dell'**Assicurato** previa analisi e accettazione delle informazioni richieste dall'**Assicurato**.

9. Effetti di radiazioni ionizzanti o contaminazioni radioattive derivanti da detenzione o uso o comunque derivanti dalle proprietà di materiale o residuo nucleare.
10. Inquinamento incluso ma non limitato a contaminazione di aria, acqua o suolo da parte di sostanze o sostanze inquinanti, detenuti o fabbricati o sotto il controllo della **Società**, ivi compreso quelle che riguardino l'esame, contenimento, neutralizzazione, decontaminazione e rimozione di o da sostanze inquinanti o radioattive.
11. Multe, ammende o penalità o ogni altra sanzione inassicurabile per legge.
12. Emissione o mancata emissioni dei **Titoli** della **Società** con o senza pubblicazione di un prospetto informativo. Qualora la **Società**, durante il periodo di polizza, dovesse effettuare un tali emissioni, dovrà comitarlo per iscritto all'**Assicuratore** allegando le informazioni richieste dallo stesso. Da parte sua l'**Assicuratore** si impegna ad analizzare le informazioni presentate riservandosi il diritto di valutare e modificare i termini della presente **Assicurazione** in relazione a quanto segnalato dalla **Società**.

B. AVANZATE :

13. nei confronti degli **Assicurati** prima della data di effetto della presente polizza o relative a circostanze preesistenti a tale data o comunque note alla **Società** o agli **Assicurati** prima della data di inizio della Polizza riportata nel **Modulo**, o relative a liti in corso alla data di stipulazione della presente polizza e rientranti nell'ambito di applicazione della stessa.
14. Da o per conto di uno o piu' soci o azionisti della **Società** che detengano direttamente o indirettamente, individualmente o collegialmente (anche tramite patto di sindacato), piu' del ___ % (**percentuale indicata nel Modulo**) del capitale sociale o delle quote della **Società**. Questa esclusione non si applica quando tali soci o azionisti abbiano deciso, approvato e/o ratificato fatti e/o atti che sono all'origine della **Richiesta di Risarcimento**.
15. Da parte, per conto o per iniziativa di un **Assicurato** o della **Società**
Questa esclusione non si applicherà quando:
- (i) la **Società** agisca in nome e per conto degli azionisti e e/o dei soci;
 - (ii) le **Richieste di Risarcimento** si riferisce ad azione di regresso tra **Assicurati**;

5. ESTENSIONI ALLA COPERTURA ASSICURATIVA**A. CONIUGE, EREDI, PATRIMONIO E RAPPRESENTANTI LEGALI**

In caso di morte, interdizione, intervenuta insolvenza o fallimento di un' **Assicurato**, questa polizza coprirà i **Danni Patrimoniali** derivanti da **Richieste di Risarcimento** presentate e contenente rivendicazione nei confronti del patrimonio del coniuge legittimo, degli eredi, o dei legali rappresentanti degli **Assicurati**, e originate da **Atti Illeciti** commessi dall' **Assicurato** medesimo..

B. NUOVE SOCIETA` CONTROLLATE

La copertura fornita dalla presente polizza si intende estesa a qualsiasi società **Controllata** che venga acquisita o creata per la prima volta dalla **Contraente** dopo la data di decorrenza della presente polizza, a meno che tale società` controllata:

- (i) sia costituita negli Stati Uniti d'America, o Canada o in qualsiasi stato, territorio o possedimento USA o Canada
- (ii) abbia titoli quotati in una qualsiasi borsa valori o in qualsiasi mercato mobiliare;
- (iii) abbia un attivo totale superiore al **15%** dell'attivo totale della **Contraente**;
- (iv) appartenga al settore delle istituzioni finanziarie;
- (v) abbia patrimonio netto negativo o sia in liquidazione volontaria o coatta.

Nei casi sopra citati da (i) a (v) la **Contraente** darà tempestiva comunicazione all'**Assicuratore** il quale si impegna a valutarle ed eventualmente formulare condizione economiche o normative per l'inclusione in polizza di tali società. In tutti i casi la copertura sarà valida per solo per le **Richieste di Risarcimento** inerenti ad **Atti Illeciti** commessi o presumibilmente commessi dagli **Assicurati** dopo la data di costituzione o acquisizione della nuova **Controllata**.

C. COPERTURA PER LE PRECEDENTI SOCIETA` CONTROLLATE

Nel caso in cui una **Controllata** cessa di essere tale prima o durante il periodo di polizza, la copertura è estesa a coloro che rivestivano la qualifica di **Assicurati** in tali società` che hanno cessato di essere **Controllate** prima della data di decorrenza della presente polizza per le **Richieste di Risarcimento** relative ad **Atti Illeciti** che sono stati commessi successivamente alla data di retroattività` indicata nel **Modulo** ed antecedentemente alla data in cui tale società` ha cessato di essere **Controllata**.

6. DISPOSIZIONI IN CASO DI RICHIESTA DI RISARCIMENTO

A. PREAVVISO DI COSTITUZIONE DI UNA RICHIESTA DI RISARCIMENTO

Se durante il Periodo di Polizza, l'**Assicurato** avesse conoscenza del verificarsi di circostanze suscettibili di originare una **richiesta di risarcimento** da parte di **Terzi**, e' suo obbligo avvisare senza indugio per iscritto gli **Assicuratori** di tali circostanze ed eventi.

In tale caso le formali **Richieste di Risarcimento**, anche se avanzate nei confronti dell'**Assicurato** successivamente alla scadenza del Periodo di Polizza, saranno considerate come effettuate durante il **Periodo di Polizza** a tutti gli effetti.

B. AVVISO DI UNA RICHIESTA DI RISARCIMENTO

L'**Assicurato** o la **Contraente** dovranno, come condizione essenziale per ogni diritto al **Risarcimento**, dare senza indugio avviso scritto agli **Assicuratori** tramite il Broker incaricato di qualsiasi richiesta formale di risarcimento fatta nel loro confronti da parte di un **Terzo**.

Varrà come data di notifica, quella del timbro postale o del suo equivalente per notifiche a mezzo fax o telex - del giorno di invio.

C. GESTIONE DEI RISARCIMENTI

L'**Assicurato** o la **Società**, come condizione essenziale per il diritto al **Risarcimento** sulla presente polizza, non dovranno ammettere nessuna responsabilità o liquidare qualsiasi **Risarcimento** o esporsi a qualsiasi costo o spesa senza il consenso scritto degli **Assicuratori**, che avranno diritto di assumere e di condurre a nome dell'**Assicurato** la difesa o la liquidazione del **Risarcimento** salvo quanto disposto dalla successiva clausola n. D.

L'**Assicurato** non potrà contestare l'esito di nessuna vertenza legale a meno che un Arbitrato nominato di comune accordo tra l'**Assicurato** e gli **Assicuratori** non abbia accertato che una diversa impostazione giudiziale o stragiudiziale avrebbe portato ad un minor esborso per danni o spese.

Gli **Assicuratori** hanno il diritto in qualsiasi momento dopo la notifica di una **Richiesta di Risarcimento**, di effettuare la liquidazione dello stesso all'**Assicurato** nel limite del massimale assicurato per il **Risarcimento** in esame: una volta effettuato tale pagamento, ogni responsabilità degli **Assicuratori** verso l'**Assicurato**, compreso la responsabilità in merito ai costi ed alla difesa di qualsiasi azione relativa a questo **Risarcimento**, cesserà completamente.

Nel caso di notifica di una **Richiesta di Risarcimento** o di circostanze influenti a tale fine, l'**Assicurato** dovrà presentare la sua assistenza agli **Assicuratori** e cooperare alla difesa.

D. ANTICIPO DEI COSTI DI DIFESA

L'**Assicuratore** anticiperà i **Costi di difesa** sostenuti prima del pagamento o dell'accordo finale in merito a qualsiasi **Richiesta di Risarcimento**; ciò a patto che tali **Costi di difesa** siano stati sostenuti con il consenso scritto dell'**Assicuratore** e purché l'**Assicuratore** stesso ne abbia effettivo interesse.

Comunque, nel caso in cui gli **Assicurati** non avessero diritto, ai sensi della presente **Assicurazione**, ad alcun indennizzo del Danno Patrimoniale, dovranno restituire gli anticipi ricevuti.

E. RICHIESTE DOLOSE

Qualora l'**Assicurato** avanzi una **Richiesta di Risarcimento** sapendola falsa o fraudolenta nell'ammontare o nel merito, le prestazioni di questa polizza diventeranno nulle e tutti i **Risarcimenti** eventualmente liquidati saranno confiscati.

F. RINUNCIA AL RECESSO IN CASO DI RICHIESTA DI RISARCIMENTO

Gli **Assicuratori** rinunciano al diritto di recesso a seguito di un **Risarcimento**, salvo il caso in cui i loro diritti relativi al **Risarcimento** siano stati pregiudicati da dichiarazioni dolosamente false o incomplete rese dagli **Assicurati** o dalla **Contraente** in qualunque momento o circostanza.

G. SURROGAZIONE

In conseguenza dell'avvenuto pagamento di un **Risarcimento** in base alla presente polizza, gli **Assicuratori** si intenderanno surrogati in tutti i diritti di recupero spettanti all'**Assicurato** e lo stesso si impegnerà a fornire i documenti nonché a procedere agli adempimenti necessari o quant'altro risulti utile per mantenere certi ed esigibili tali diritti.

Ogni ammontare recuperato in eccesso al pagamento dell'indennizzo da parte degli **Assicuratori** sarà restituito all'**Assicurato**, al netto dei costi di recupero sostenuti dagli **Assicuratori**.

Gli **Assicuratori** acconsentono peraltro a rinunciare ad esercitare tale diritto di surroga contro gli **Assicurati**, a meno che il **Risarcimento** non sia dovuto ad un atto doloso da parte di uno tra questi.

7. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

A. DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DI RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del **Contraente/Assicurato** relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al **Risarcimento** nonché la cessazione dell'**Assicurazione** (artt.1892,1893 e 1894 c.c.)

B. AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

L'**Assicurato** o la **Contraente** deve dare comunicazione scritta agli **Assicuratori** di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti e non accettati dagli Assicuratori possono comportare la perdita totale o parziale al diritto al risarcimento nonché la cessazione dell'assicurazione (art. 1898 CC).

Nel caso in cui, durante il periodo di polizza, un'altra persona o un'altra società dovessero acquisire il controllo (così come definito dell'art. 2359 comma I, punti 1),2),3) e comma II del Codice Civile) della **Contraente**, ovvero la stessa si fonda con un'altra società, la presente polizza rimarrà in essere fino a naturale scadenza ma sarà valida esclusivamente per le **Richieste di Risarcimento** relative ad **Atti Illeciti** antecedenti la data di fusione o acquisizione.

C. DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio, gli **Assicuratori** sono tenuti a ridurre il premio o le rate successive del premio alla comunicazione dell'**Assicurato** (art. 1897 c.c) e rinunciano al diritto di recesso.

D. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Qualsiasi interpretazione relativa alla formulazione, validità ed operatività della presente polizza verrà effettuata secondo la legge Italiana. Per le eventuali controversie inerenti la presente polizza è competente l'Autorità giudiziaria del luogo dove ha sede la Contraente.

E. ALTRE ASSICURAZIONI

L'Assicurato deve comunicare per iscritto agli **Assicuratori** l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; nel caso di **Richiesta di Risarcimento**, l'**Assicurato** deve darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome dell'altro (art. 1901 c.c.).

Salvo quanto stabilito diversamente dalla legge, la presente polizza si intende operante in eccedenza a quanto coperto da altre assicurazioni da chiunque stipulate ovvero da altre garanzie equipollenti.

F. MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE E CESSIONE DEI DIRITTI DI POLIZZA

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto. I diritti derivanti dalla presente assicurazione non sono cedibili a **Terzi** senza il preventivo consenso scritto degli **Assicuratori**.

G. ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi alla presente Assicurazione sono a carico dell'**Assicurato**.

H. PAGAMENTO DEL PREMIO

L'assicurazione ha effetto alle ore 24 del giorno indicato nel **Modulo** di polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati all'**Assicuratore** tramite il broker; diversamente ha effetto dalle ore 24.00 del giorno di pagamento.

A parziale deroga dell'art. 1901 del codice civile le garanzie saranno valide anche se il premio sarà corrisposto entro **30 (trenta)** giorni successivi alla data di decorrenza della polizza.

Se l'**Assicurato** o la **Contraente** non pagano i premi o le rate successive di premio, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalla ore 24 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze contrattuali ed il diritto dell'**Assicuratore** al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901.

I. MASSIMALE

L'impegno complessivo degli **Assicuratori** per tutte le **Richieste di Risarcimento** avanzate nei confronti dell'**Assicurato**, e notificate agli **Assicuratori** durante il **Periodo di Polizza (o durante il periodo di osservazione se applicabile)**, non potrà mai superare il massimale stabilito ed indicato nel **Modulo** ad eccezione di quanto previsto dal precedente Art. C – Sezione 1

Il massimale costituirà il massimo esborso dell'**Assicuratore** anche in caso di corresponsabilità di più di un **Assicurato** ovvero da più **Richieste di Risarcimento** derivanti direttamente o indirettamente da un unico **Atto Illecito**. In quest'ultimo caso la data di notifica della prima **Richiesta di Risarcimento** sarà considerata come valida per tutte le successive **Richieste di Risarcimento** presentate.

L. FRANCHIGIA

Gli Assicuratori risponderanno soltanto, per ogni **Richiesta di Risarcimento**, della parte eccedente l'ammontare della franchigia stabilita ed indicata nel **Modulo**.

La franchigia verrà applicata una sola volta anche in caso di corresponsabilità di più di un **Assicurato** ovvero per più Risarcimenti causati da un unico **Atto illecito**.

Non sarà applicata alcuna franchigia per la copertura prevista all'Art. 1.C "Costi di difesa".

M. GESTIONE DELLA POLIZZA / CLAUSOLA BROKER

L'Assicurato/Contraente, con la sottoscrizione della presente polizza, conferisce mandato alla società di brokeraggio _____ in qualità di Broker di Assicurazione, ed è conferito senza alcun onere aggiuntivo a carico dell'Assicurato / Contraente.

Ad ogni effetto di Legge le parti riconoscono alla suddetta Società, iscritta al Registro unico degli Intermediari Assicurativi (R.U.I) sezione "B" numero _____, il ruolo di cui al D. Lgs. 209/05 relativamente alla collaborazione ed all'assistenza della presente polizza per tutto il tempo della sua durata, incluse eventuali proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.

Il Contraente e gli Assicuratori si danno reciprocamente atto che tutte le comunicazioni, i rapporti amministrativi ed il versamento dei premi inerenti l'esecuzione del contratto devono trasmettersi dall'una all'altra parte per il tramite del suddetto Broker.

Pertanto:

- 1) ogni comunicazione effettuata al Broker dagli Assicuratori si considererà come effettuata direttamente al Contraente/Assicurato e viceversa;
- 2) ogni comunicazione effettuata dal Broker del Contraente/Assicurato agli Assicuratori si considererà come effettuata dal Contraente/Assicurato stesso.

8. CONDIZIONI PARTICOLARI FACOLTATIVE

Fermo tutto quanto previsto finora, la copertura assicurativa, nei limiti dei massimali previsti, può essere estesa anche alle garanzie di seguito indicate. Si intenderanno operanti le estensioni di garanzia espressamente richiamate nel Modulo.

NUMERO 1) : ESTENSIONE ALLA COPERTURA PER LE ENTITA' CONSOCIATE.

La presente copertura e' estesa per comprendere le **Richieste di Risarcimento**, presentate per la prima volta durante il periodo di assicurazione o il periodo di osservazione se applicabile, contro gli **Amministratori** e **Sindaci** dell'**Entità Consociata** espressamente nominati dalla **Contraente** e inerenti ad **Atti Illeciti** reali o presunti posti in essere dopo la data di retroattività specificata nel **Modulo**

Ai fini della presente estensione, l'**assicurazione** non comprenderà le **Richieste di Risarcimento**:

- i) avanzate da o per conto di, uno o piu' soci o azionisti della **Entità Consociata** che detengano il controllo dell'**Entità Consociata come definito** dell'art. 2359 comma I, punti 1), 2), 3) e comma II del Codice Civile. Questa esclusione non si applica quando tali soci o azionisti abbiano deciso, approvato e/o ratificato fatti e/o atti che sono all'origine della **Richiesta di Risarcimento**.
- ii) Qualora l'**Entità Consociata** risulti assicurata per stesso rischio con il medesimo **Assicuratore**.
- iii) Qualora l'**Atto Illecito** non sia imputabile dell'**Amministratore o Sindaco** dell'**Entità Consociata** e la richiesta di risarcimento derivi dalla sua mera responsabilità solidale.
- iv) Avanzate da, per conto di o per iniziativa di un **Assicurato**, della **Società o dell'Entità Consociata**.
Questa esclusione non si applicherà quando:
 1. la **Società o l'Entità Consociata** agiscano in nome e per conto degli azionisti e e/o dei soci;
 2. le **Richiesta di Risarcimento** si riferisce ad azione di regresso tra **Assicurati**;
 3. le **Richiesta di risarcimento relativa ai rapporti di lavoro**.

Si prende atto che ai fini della presente estensione per **Entità Consociate** si intederanno le seguenti società:

1.	6.
2.	7.
3.	8.
4.	9.
5.	10.

NUMERO 2) : COSTI DI DIFESA PER RISCHI DI INQUINAMENTO

A parziale deroga di quanto escluso all'art 4. **Esclusioni all'operatività della copertura lettera j)**, gli **Assicuratori** pagheranno i **Costi di difesa** sostenuti dagli **Assicurati**, previo accordo scritto dell'**Assicuratore**, in relazione a **Richieste di Risarcimento** presentate per la prima volta nei confronti degli **Assicurati** a condizione che l'Assicuratore ne abbia interesse.

Resta inteso che l'esposizioni massima dell'**Assicuratore** sarà pari alla minore somma tra il 20% dell'aggregato annuo indicato nel **Modulo** ed Euro 350,000 in aggregato annuo.

NUMERO 3) : ESCLUSIONI VANTAGGI PATRIMONIALI INDEBITI

Ad integrazione di quanto previsto dall'Art. 4 "Esclusioni dalla Copertura Assicurativa", l'Assicurazione non comprende le **Richieste di Risarcimento** riferibili direttamente o indirettamente a:

16. versamenti di denaro o altri beni, commissioni, benefici e vantaggi patrimoniali direttamente o indirettamente destinati a:
 - Funzionari dello Stato, Enti Pubblici o Società da questi controllate o partecipate;
 - Partiti politici o a singoli esponenti o rappresentanti e/o Società Istituzioni o Enti anche indirettamente partecipate, controllate o a disposizione di detti soggetti o comunque effettuati a scopo di influenza del potere politico in Italia o all'Estero.
 - Clienti della Società o soggetti ad essi in qualunque modo collegati (Agenti, Azionisti, Impiegati, etc.)

e ciò anche quando dette azioni fossero apparentemente riferite rapporti obbligatori e legittimi.

NUMERO 4) : COSTI PER INDAGINI ED ESAMI

La presente polizza fornirà inoltre copertura per le parcelle e le spese legali, ragionevolmente sostenute con la preventiva autorizzazione scritta dell'**Assicuratore**, derivanti dall'obbligo per legge, per qualsiasi **Assicurato**, o dipendente della **Società**, di presenziare a qualsiasi indagine ufficiale, esame, richiesta o altri procedimenti simili volti nei confronti della **Società**.

Se l'**Amministratore, il Sindaco, il Dirigente** o il dipendente della **Società** ritiene che, in conseguenza di qualsiasi indagine ufficiale, esame, inchiesta o altri procedimenti simili, vi siano delle circostanze che potrebbero, ragionevolmente, dare origine ad una **Richiesta di Risarcimento**, sarà necessario notificare all'**Assicuratore** le circostanze e le ragioni per cui si prevede una **Richiesta di Risarcimento**.

Fatto salvo quanto sopra, la copertura prestata in base alla presente estensione non includerà oneri, costi, o spese attribuibili a qualsiasi indagine, interrogatorio o accertamento ufficiale o altra procedura analoga derivante da un evento che, anziché influire principalmente sulla **Contraente**, abbia un impatto sul settore in cui la **Contraente** svolge la sua attività.

Si prende atto che la massima esposizione totale in aggregato dell'**Assicuratore** prevista dalla presente estensione è specificatamente limitata al 50% del massimale indicato nella al punto X del Fronsipio e con un massimo di Euro 1,000,000. Tale sottolimito è compreso nel e non aggiunto al massimale aggregato totale e in nessun caso servirà ad aumentare l'esposizione dell'**Assicuratore**.

NUMERO 5) : AMMINISTRATORI RITIRATI PER FINE MANDATO

Ne caso in cui la **Contraente** decidesse contemporaneamente di :

- 1) Non rinnovare la presente polizza
- 2) Non stipularne un'altra analoga alla presente a copertura del medesimo rischio
- 3) Non richiedere alcun periodo di osservazione

Sarà garantito ai sensi della presente polizza un periodo di 24 mesi successivo alla data di mancato rinnovo della polizza, durante il quale sarà possibile notificare all'**Assicuratore** qualsiasi **Richiesta di Risarcimento** presentata per la prima volta nei confronti di qualsiasi **Assicurato** che sia cessato dalle sue funzioni per motivi di pensionamento o di naturale scadenza di mandato prima della data di mancato rinnovo della presente polizza. La copertura è valida se le **Richieste di Risarcimento** sono comunicate per iscritto all'**Assicuratore** durante il periodo di validità sopra specificato ma soltanto in relazione agli **Atti Illeciti** commessi da tali **Assicurati** prima della data del mancato rinnovo ma dopo la data della retroattività specificata nel **Modulo** e in ogni caso coperti ai sensi della presente polizza. Questa estensione non sarà usufruibile nel caso in cui verrà applicato quanto previsto dell'Art. 7.B della presente polizza secondo paragrafo.

NUMERO 6) : ESTENSIONE RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

Resta convenuto e stabilito che, fermi restando i termini, i limiti, gli articoli, e le condizioni di contenuti nella Polizza o ad essa aggiunti, e semprechè gli Amministratori Sindaci e Dirigenti aventi procura rilasciata dal Consiglio di Amministrazione abbiano corrisposto il Premio addizionale pattuito, la presente assicurazione terrà indenni gli Amministratori Sindaci e Dirigenti aventi procura rilasciata dal Consiglio di Amministrazione della Società, da qualsiasi Sinistro derivante da Richieste di Risarcimento che siano state avanzate nei confronti degli Amministratori Sindaci e Dirigenti aventi procura rilasciata dal Consiglio di Amministrazione per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione e che siano state comunicate all'**Assicuratore** durante il Periodo di Assicurazione (ovvero durante l'Estensione del Periodo di Denuncia, ove applicabile), a cagione della Responsabilità Amministrativa derivante agli Esponenti Aziendali della Società per i danni erariali arrecati con colpa grave nell'esercizio di poteri autoritativi, di autorganizzazione ovvero nell'espletamento di funzioni pubbliche svolte dalla Società in sostituzione di amministrazioni dello Stato o di enti e istituzioni pubblici.

APPROVAZIONE E SOTTOSCRIZIONE

Il Contraente conferma le dichiarazioni rese anche per conto di ciascun Assicurato e dichiara di aver letto ed approvato le condizioni generali di assicurazione nonché di approvare specificatamente, agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, le seguenti clausole:

Sezione 1 Rischio Assicurato

Sezione 2 Validità temporale della copertura

Sezione 3 Validità territoriale della copertura

Sezione 4 Esclusioni dalla copertura assicurativa

Sezione 5 Estensioni alla copertura assicurativa

Sezione 6 Disposizioni in caso di richiesta di risarcimento

Sezione 7 Condizioni generali di assicurazione

Sezione 8 Condizioni particolari facoltative (valide solo se espressamente richiamate nel modulo)

L'Assicurato dichiara inoltre di aver preso visione e sottoscritto la nota informativa ai sensi dell'art. 123 del D.lgs. 17/03/1995 nr. 175 e l'informativa ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 30/06/2003 nr. 96.

Il sottoscritto dichiara espressamente di avere preso atto, di ricevere e di avere sottoscritto contestualmente al presente contratto anche tutto quanto previsto dagli artt. 49, 50, 51, 52, 53, 55 del Regolamento ISVAP n° 5/2006.

PER GLI ASSICURATORI

Il Corrispondente dei Lloyd's

IL CONTRAENTE ASSICURATO



CLAUSOLA DI RESPONSABILITÀ DISGIUNTA

ATTENZIONE – la seguente clausola contiene informazioni importanti – SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE

La responsabilità di un assicuratore nell'ambito del presente contratto è disgiunta e non solidale con altri assicuratori che partecipano al presente contratto. Un assicuratore è responsabile soltanto per la parte di responsabilità che ha sottoscritto. Un assicuratore non è solidalmente responsabile per la parte di responsabilità sottoscritta da un altro assicuratore. Un assicuratore non è altresì responsabile per qualsiasi responsabilità assunta da un altro assicuratore che possa aver sottoscritto il presente contratto.

La parte di responsabilità nell'ambito del presente contratto sottoscritta da un assicuratore (oppure, nel caso di un Sindacato dei Lloyd's, il totale delle quote sottoscritte dall'insieme dei membri del Sindacato) è indicata nel presente contratto.

Nel caso di un Sindacato dei Lloyd's, ogni membro del Sindacato (e non il Sindacato stesso) è considerato un assicuratore. Ogni membro ha sottoscritto una parte del totale riferito al Sindacato (tale somma corrisponde all'ammontare delle parti sottoscritte dalla totalità dei membri del Sindacato stesso). La responsabilità di ogni membro del Sindacato è disgiunta e non solidale con altri membri. Ogni membro risponde soltanto per la parte di cui si è reso responsabile. Ogni membro non è solidalmente responsabile per la parte di qualsiasi altro membro. Ogni membro non è altresì responsabile per la parte di responsabilità di ogni altro assicuratore che possa sottoscrivere il presente contratto. La sede commerciale di ciascun membro è presso i Lloyd's, Lime Street 1, Londra EC3M 7HA. L'identità di ciascun membro di un Sindacato dei Lloyd's e l'entità della rispettiva partecipazione possono essere richieste al Market Services dei Lloyd's, all'indirizzo sopra menzionato.

Sebbene in vari punti della presente clausola ci si riferisca al "presente contratto" al singolare, dove le circostanze lo richiedano tale espressione deve essere letta come riferita a più contratti, quindi in forma plurale.

LMA5096

L'Assicurato o il Contraente



c) Glossario

(le definizioni relative a termini espressi al singolare valgono, con significato al plurale, anche per i medesimi termini espressi al plurale)

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione;

Assicuratore: il membro o membri del Lloyd's, che hanno accettato di assumere il rischio coperto dal Contratto d'Assicurazione e, in caso di coassicurazione, le imprese di assicurazione menzionate nel Contratto di Assicurazione;

Bilanci dei membri: l'utile/(la perdita) da distribuire/(da recuperare) da parte dei Sindacati a favore di/(dai) membri dei Lloyd's;

Consumatore: è la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;

Contratto d'Assicurazione: il contratto in forza del quale l'Assicuratore assume, nei limiti, termini e condizioni ivi previsti, i rischi nello stesso specificati;

Contraente: Il soggetto che stipula il Contratto d'Assicurazione ed il cui interesse può essere protetto dall'Assicurazione;

Fondi dei membri presso i Lloyd's: i fondi depositati e detenuti in via fiduciaria presso Lloyd's a garanzia dei contraenti e per sostenere l'attività assuntiva di rischi complessiva di un membro;

Franchigia: Importo prestabilito che, in caso di Sinistro, rimane a carico dell'Assicurato. Tale importo va a ridurre l'ammontare dell'indennizzo/risarcimento che sarebbe spettato se tale franchigia non fosse esistita;

Massimale: l'ammontare che rappresenta l'entità massima dell'obbligazione di pagamento dell'Assicuratore in forza del Contratto d'Assicurazione;

Premio: Il corrispettivo dovuto dal Contraente all'Assicuratore;

Scheda di Polizza: il documento allegato al Contratto d'Assicurazione che contiene i dati del Contraente e dell'Assicurato, il Massimale, i Sottolimiti, la decorrenza, il premio, i Sindacati il cui membro o membri hanno accettato di assumere il rischio coperto dal Contratto d'Assicurazione, gli eventuali altri dettagli del Contratto d'Assicurazione;

Scoperto: Importo che rimane a carico dell'Assicurato, espresso in misura percentuale sull'ammontare dell'indennizzo/risarcimento che spetterebbe in assenza dello scoperto stesso;

Sindacato: è definito Sindacato il membro del Lloyd's o il gruppo di membri del Lloyd's, che assumono rischi attraverso un agente gestore al quale è attribuito un numero di sindacato dal "Council" dei Lloyd's;

Sinistro: Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;

Sottolimito: l'ammontare che rappresenta l'entità massima dell'obbligazione di pagamento dell'Assicuratore in forza del Contratto d'Assicurazione in relazione ad uno specifico rischio: tale ammontare non si somma a quello del Massimale, ma è una parte dello stesso.

01/11/10

LSW1694-12

d) Modulo di Proposta - Questionario

AVVERTENZA

Gli Assicuratori stessi a propria totale discrezione si riservano il diritto di accettare alternativi formulari di proposta prodotti dal Contraente per la formazione e sottoscrizione del contratto.

Si invita comunque il Proponente a compilare il Modulo di Proposta - Questionario allegato dal momento che è stato predisposto specificatamente su questo prodotto.

Dichiarazioni inesatte, false e/o reticenti all'atto della stipula possono rendere il contratto nullo o annullabile e far decadere in tutto o in parte il diritto all'indennizzo (come da articoli 1892,1893 e 1894 del codice civile).

Il Modulo di Proposta - Questionario è parte integrante del contratto.

Proposta di assicurazione per la Responsabilità Civile Patrimoniale Amministratori, Sindaci e Dirigenti Directors & Officers Liability (D & O)

AVVISO IMPORTANTE

LA SEGUENTE PROPOSTA DI ASSICURAZIONE È IN RELAZIONE AD UN POLIZZA “CLAIMS MADE” IN BASE ALLA QUALE LA COPERTURA ASSICURATIVA RIGUARDERA’ ESCLUSIVAMENTE LE RICHIESTE DI RISARCIMENTO ED I PROCEDIMENTI DI CUI UN ASSICURATO SIA VENUTO A CONOSCENZA E CHE VENGANO COMUNICATE NEL PERIODO DI POLIZZA (salvo se prevista la retroattività e/o la postuma), NEI LIMITI ED ALLE CONDIZIONI TUTTE CHE SARANNO PREVISTE NELLA POLIZZA.

VI PREGHIAMO DI RISPONDERE A TUTTE LE DOMANDE IN MODO ESAURIENTE (SE LO SPAZIO DOVESSE ESSERE INSUFFICIENTE, VOGLIATE UTILIZZARE IL FOGLIO “INTEGRAZIONE ALLE DOMANDE”).

Le risposte relative alle domande formulate nella presente Proposta sono considerate di primaria importanza ed, alle stesse si dovrà rispondere solo dopo aver esperito un attento e completo esame della propria attività. Si prega pertanto di indicare qualsiasi Circo stanza che possa assumere rilevanza ai fini della valutazione del rischio da parte degli Assicuratori in quanto, ai sensi degli artt. 1892-1893 e 1894 del Codice Civile, le dichiarazioni inesatte o incomplete e le reticenze relative a Circo stanze, possono comportare l’annullamento del contratto o comunque la perdita parziale o totale dell’Indennizzo.

E’ IMPORTANTE CHE L’ASSICURATO, AUTORIZZATO A SOTTOSCRIVERE LA PRESENTE PROPOSTA, SIA PIENAMENTE CONSAPEVOLE DELLA FINALITÀ DELLA PRESENTE ASSICURAZIONE, DI MODO CHE RISPONDA CORRETTAMENTE ALLE DOMANDE.

1. Informazioni generali

Proponente: _____

Indirizzo: _____

Città _____ Prov _____ CAP _____

P.Iva _____ mail: _____

Tel.: _____ Cellulare _____ Fax: _____

Filiali: _____

Data inizio attività _____

2. Informazioni riguardanti la Società

2.1 La Società ha modificato la propria ragione sociale negli ultimi 5 anni?

Sì No

Se "Sì", anche nel caso sia avvenuta una trasformazione da ente pubblico a società private, indicare la vecchia ragione sociale e la data di trasformazione:

2.2 La Società è quotata in borsa?

Sì No

Se "Sì", specificare la data di ingresso e il mercato nel quale è quotata: _____

2.3 La Società ha acquisito o assorbito altre società negli ultimi 3 anni?

Sì No

Se "Sì", fornire l'elenco e specificare la data di ciascuna acquisizione

NOMINATIVO SOCIETA'	Data di Acquisizione

2.4 La Società ha in programma di effettuare acquisizioni, offerte pubbliche o fusioni, oppure intende effettuare un'offerta pubblica o privata di securities entro il prossimo anno?

Sì No

Se "Sì", fornire dettagli: _____

2.5 Esistono azionisti che detengono più del 10% delle azioni della società?

Sì No

Se "Sì", indicare il nome di tali azionisti e la percentuale di capitale sociale detenuta

NOME AZIONISTA	PERCENTUALE %

2.6 Si desidera la copertura NORD AMERICA?

Sì No

2.7 Gli Assicurati hanno in corso altre polizze di questo tipo?

Sì No

Se "Sì", riportare i dati dell'ultima polizza stipulata

Nome dell'Assicuratore			
Massimali		Data di retroattività	
Data di scadenza		Premio Lordo Annuo	

2.8 Qualche compagnia assicuratrice ha mai annullato, rifiutato di concedere o rinunciato a rinnovare la copertura assicurativa per questi rischi negli ultimi 5 anni?

Sì No

Se "Sì", fornire dettagli: _____

2.9 Il Proponente esegue lavori all'estero o per clienti residenti all'estero?

Sì No

Se "Sì", fornire dettagli: _____

2.10 Si sono mai verificate Perdite o sono mai state avanzate Richieste di Risarcimento nei confronti del Proponente, e/o dei soci passati e/o presenti, e/o dei membri dello staff passato e/o presente negli ultimi 5 anni?

Sì No

Se "Sì", fornire tutti i dettagli inclusi la data dell'evento, il nome del reclamante, l'ammontare della Perdita o della Richiesta di Risarcimento, ALLEGANDO ANCHE LA DOCUMENTAZIONE DISPONIBILE: _____

2.11 Si è a conoscenza di qualche Circostanza che possa dare origine ad una Perdita o ad una Richiesta di Risarcimento nei confronti del Proponente, dei soci presenti e/o passati, dei membri dello staff presente e/o passato?

Sì No

Se "Sì", fornire dettagli: _____

2.12 La Società di revisione del bilancio ha certificato il bilancio approntando commenti che esulano dalla prassi? (sempre se la società ha un bilancio certificato da revisori esterni)

Sì No

Se "Sì", fornire dettagli: _____

3. Informazioni finanziarie

Data di chiusura del bilancio	
Totale Attivo	
Utile (perdita) d'esercizio	
Totale valore della produzione	
Totale attivo circolante	
Totale debiti a breve termine (entro 12 mesi)	
Totale debiti a lungo termine (oltre 12 mesi)	
Allegare l'ultimo bilancio, ed annessa relazione, della società proponente e delle società controllate o facenti parte del gruppo. Indicare chiaramente se il bilancio della proponente o di una delle controllate o facenti parte del gruppo è stato approvato senza riserve dei certificatori.	

4. Massimale richiesto

€ 250.000	€ 500.000	€ 1.000.000	€ 1.500.000
€ 2.000.000	€ 2.500.000	Altro € _____	

Note per il Proponente

Gli Assicuratori si impegnano a garantire la massima riservatezza relativamente alle informazioni contenute nel presente questionario.

Il presente questionario non è vincolante per il Proponente o l'Assicuratore. Non di meno si conviene che, qualora le parti addivengano alla sottoscrizione della polizza in oggetto, la proposta medesima verrà presa come base per la stipula del contratto e sarà allo stesso allegata divenendone parte integrante.

5. Condizioni particolari richieste

5.1 Si chiede **"ESTENSIONE ALLA COPERTURA PER LE ENTITA' CONSOCIATE"** di cui alla condizione particolare numero 1?

(In caso di risposta positiva, si prega allegare lista delle Società, con relativi dettagli, per cui si richiede l'estensione)

Si No

5.2 Si chiede l'estensione **"COSTI DI DIFESA PER RISCHI DI INQUINAMENTO"** di cui alla condizione particolare numero 2?

Si No

5.3 Si chiede l'estensione **"ESCLUSIONI VANTAGGI PATRIMONIALI INDEBITI"** di cui alla condizione particolare numero 3?

Si No

5.4 Si chiede l'estensione **"COSTI PER INDAGINI ED ESAMI"** di cui alla condizione particolare numero 4?

Si No

5.5 Si chiede l'estensione **"AMMINISTRATORI RITIRATI PER FINE MANDATO"** di cui alla condizione particolare numero 5?

Si No

5.6 Si chiede **"ESTENSIONE RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA"** di cui alla condizione particolare numero 6?

Si No

Data ____ / ____ / _____

Firma in nome del Proponente _____

Cognome e Nome _____ Posizione ricoperta _____

“INTEGRAZIONE ALLE DOMANDE”

Nel caso in cui gli spazi per le risposte alle domande del questionario non fossero sufficienti, prego utilizzare questo spazio.

Data ____ / ____ / _____ Firma in nome del Proponente _____

In riferimento a quanto dichiarato nelle precedenti domande, **il sottoscritto**, rappresentante legale/procuratore del Proponente/Assicurato e degli altri soggetti assicurati, dichiara:

1. che le affermazioni e le informazioni fornite corrispondono a verità e che nessuna informazione importante è stata sottaciuta, omessa o alterata e riconosce che il presente modulo proposta e ogni altra informazione fornita dal sottoscritto o per conto dell'Assicurato/Contraente costituisce la base all'eventuale contratto di assicurazione che sarà emesso in conseguenza.
2. di essere disponibile ad informare immediatamente gli Assicuratori di ogni variazione di quanto qui dichiarato, che avvenga successivamente alla compilazione del presente questionario.
3. di aver letto attentamente le condizioni di polizza compresa l'informativa ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196 e la nota informativa ai sensi dell'articolo 123 del Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 175 ed in conformità con quanto disposto dalla circolare ISVAP n. 303 del 02/06/ 1997.

Data ____ / ____ / _____ Firma in nome del Proponente _____

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto e preso visione dei documenti componenti il FASCICOLO INFORMATIVO come previsto dall'articolo 32 punto 2 del Regolamento No. 35 dell'ISVAP.

Nome e Cognome leggibili: _____

Data: ____ / ____ / _____ Firma: _____